

ALLEGATO: "A" ALL'ATTO REP. N. 7.189/3.939

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE

L'associazione è costituita con la denominazione **"S.T.Ars - Sistema Torino Arte" siglabile "S.T.Ars"**

ART. 2

SEDE

L'associazione ha sede legale in Torino, Via Pigafetta n. 4.

ART. 3

DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 4

SCOPO

L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'associazione persegue finalità di valorizzazione, promozione e tutela della cultura in ogni sua forma di espressione, Arte, Musica, Letteratura e Poesia.

Scopo dell'attività associativa è divulgare interesse e amore per l'Arte sul presupposto che coltivare e promuovere svariate forme culturali contribuisca alla crescita ed evoluzione della società.

Forme e espressioni artistiche sono sempre apparse il migliore strumento per comunicare un messaggio sociale di "inclusionione" necessario per superare



qualsiasi barriera e/o discriminazione di sorta. Pertanto l'associazione intende partecipare , promuovere iniziative che si prefiggano tale scopo.

Inoltre, particolare attenzione verrà dedicata ai giovani che , pur rivelando capacità, interesse e attitudine per le Arti , non possiedono mezzi per formarsi e/o luoghi per esprimere o esporre le loro opere.

L'Associazione si propone di:

- formulare proposte, promuovere ed organizzare iniziative che abbiano come obiettivo la ricerca culturale, artistica ed intellettuale attraverso la formazione e l'istruzione;

- promuovere ed organizzare mostre, concerti, incontri, corsi, conferenze, convegni;

- promuovere visite e viaggi aventi per oggetto l'approfondimento della conoscenza dell'arte e di tutto quanto appartiene alla storia della cultura.

- curare la pubblicazione di documenti, cataloghi, libri, video.

- coadiuvare le Istituzioni Pubbliche e gli Enti Privati nazionali od esteri aventi obiettivi simili, per la comune divulgazione e valorizzazione del patrimonio culturale e sociale, ad iniziare da quello appartenente alla Regione Piemonte.

Non avendo l'Associazione fini di lucro, l'eventuale attività commerciale ha unicamente scopo accessorio alle finalità che gli associati intendono perseguire.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge.

L'esercizio delle attività imprenditoriali è finalizzato al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Il ricavo delle suddette attività imprenditoriali sarà interamente

destinato al perseguimento degli scopi sociali senza lucro alcuno da parte dei singoli associati.

ART. 5

ASSOCIATI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

Sono associati dell'associazione coloro che persone fisiche hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo previa richiesta di adesione da far pervenire al Consiglio Direttivo in forma scritta, in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

L'assemblea degli associati può nominare con una maggioranza di almeno i due terzi degli associati presenti, alcune personalità con particolari valori e meriti nell'ambito della cultura "Soci ad Honorem".


Tali personalità devono essere conosciute per l'indiscusso prestigio che hanno dato alla cultura o all'Associazione.

I "Soci ad Honorem", anche se esonerati dal pagamento della quota sociale, sono soci a tutti gli effetti e quindi possono partecipare alle Assemblee e hanno diritto di voto

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati hanno uguali diritti nei confronti dell'associazione e sono tenuti a versare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo

L'ammissione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso



di cui infra.

Ogni associato è tenuto:

- a corrispondere all'associazione la quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo;
- a comunicare tempestivamente all'associazione variazioni di indirizzo.

Le quote associative non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.

La qualità di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per morte;
- c) per esclusione per il mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto e per i soci che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto con l'associazione

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo eccetto per morosità che viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

E' in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da far pervenire al Presidente in carica dell'associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso.

Gli associati receduti od esclusi, e che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere in restituzione i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.


I versamenti degli Associati sono comunque a fondo perduto e, in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione nè in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di quota associativa.

I Soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I Soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.



ART. 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Revisore dei Conti, se nominato.

ART. 7

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati ed è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo entro il 30 aprile per l'approvazione del Bilancio e per la programmazione dell'attività futura.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Presidente e/o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati ed in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

L'Assemblea è convocata dagli amministratori nella sede dell'associazione o altrove purché in Italia mediante avviso sia da affiggersi nella sede dell'associazione sia da spediti a tutti gli associati con lettera oppure tramite telefax o posta elettronica o con ogni altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni antecedenti l'adunanza.

Tale avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.

All'Assemblea Ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione;
- **il bilancio dell'esercizio sociale**

L'Assemblea ordinaria delibera inoltre in merito:

- alle direttive di ordine generale dell'associazione e sull'attività svolta e da

svolgere nei vari settori;

- alla nomina del Consiglio Direttivo;

- alla nomina del Revisore;

- all'approvazione dell'eventuale regolamento interno;

- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno e che non siano espressamente conferiti alla competenza dell'Assemblea Straordinaria;

- l'ammissione dei soci onorari;

- l'esclusione degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito:

- alle modifiche dello statuto;


- allo scioglimento dell'associazione, alla nomina del o dei liquidatori ed alla destinazione dei fondi residui secondo le disposizioni di legge.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno **la metà più uno** degli Associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita **qualunque sia il numero degli associati** intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione ad eccezione per le delibere relative all' ammissione dei "Soci ad Honorem" per i quali occorrerà sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati presenti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima



che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di **almeno tre quarti** degli associati e il voto favorevole della **metà più uno dei presenti**.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di **almeno i tre quarti** degli associati.

Ogni associato quale che ne sia la categoria, ha diritto ad un voto.

Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonchè la nomina degli organi dell'associazione.

Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato conferendo ad esso delega scritta.

Nessun associato può rappresentare più di due associati

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona nominata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un segretario che controlla la regolarità della convocazione e delle deleghe. I verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario, dovranno essere conservati in un apposito libro che ciascun socio può consultare.

ART. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri variabile da tre a nove eletti tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e

il Tesoriere.

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza del nuovo Consiglio sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta almeno sette giorni prima della riunione; in caso di urgenza almeno tre giorni prima.

La convocazione potrà avvenire a mezzo lettera, telegramma, fax, e-mail o in qualunque altro modo garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;

- provvede alla formazione delle proposte da sottoporre all'assemblea;

- esegue le deliberazioni dell'assemblea;

- affida incarichi direttivi;

- predisporre il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione da sottoporre al Revisore se nominato, ed all'Assemblea;

- delibera l'affidamento dell'esercizio delle funzioni operative di competenza dell'associazione;

- determina le modalità di gestione dei fondi;

- conferisce procure speciali per singoli atti o categorie di atti;

- stipula i contratti inerenti lo scopo dell'Associazione

- cura e redige l'eventuale regolamento interno;

- determina la quota associativa per l'anno seguente;

- delibera sull'ammissione e sulla esclusione dei soci per morosità;

- è competente per ogni atto di ordinaria o straordinaria amministrazione non espressamente attribuito all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro associati.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri o ad un Comitato Esecutivo.

Le cariche sono gratuite, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

ART. 9

PRESIDENTE

Al Presidente **spetta la legale rappresentanza** dell'ente di fronte a terzi ed in giudizio; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice Presidente.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova

dell'impedimento del Presidente.

ART.10

TESORIERE

Il Tesoriere tiene la Cassa, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e la relazione sulla gestione economica dell'associazione predisposta dal Consiglio Direttivo e da sottoporre all'assemblea.

ART. 11

REVISORE

Il Revisore, se previsto dalla legge ovvero nominato dall'assemblea se lo ritiene opportuno, è eletto anche tra i non associati dall'Assemblea e dura in carica due anni.

Il Revisore esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'Assemblea. In particolare esprime il proprio parere sul rendiconto annuale e sugli altri documenti contabili prima che gli stessi vengano presentati all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 12

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote e contributi degli associati;

- contributi di privati;

- contributi dello Stato, dell'Unione Europea e di organismi internazionali di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività promozionali, commerciali e produttive marginali.

ART. 13

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

ART. 14

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra

Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 - comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15

NORME APPLICABILI

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460 e s.m.i..

In originale firmato:

Ermes BAIONI

Chiara GATTI

Piera Angela LAZZARIS

Claudia CECHET

Giuliana VALENZA

Paola GIUSTI

Marina BALBO MUSSETTO

Noemi BALBO MUSSETTO

Cristina TOZZINI

PAONESSA Giuseppe

Maria Carmela CERAVOLO

Maria Pia ANSALONE notaio.


Registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1

il 04-05-2010 al N. 10813/IT con Euro 168,00.

La presente copia, composta di n. VENTI fasciate,

è conforme all'originale esistente presso questo ufficio, AD USO AMMINISTRATIVO.

Terino, il 5 MAGGIO 2010

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Dal'.